

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER LA
COPERTURA DI POSTI VACANTI DI PROFESSORE ORDINARIO, DI
PROFESSORE ASSOCIATO E DI RICERCATORE MEDIANTE
TRASFERIMENTO O MOBILITA' INTERNA**

(D.R. n. 1628 del 12 novembre 2002)

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 luglio 1998, n. 210:
 1. le procedure per la copertura, mediante trasferimento da altra istituzione universitaria o istituto di istruzione superiore, dei posti di ruolo di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore universitario;
 2. le procedure per la mobilità interna dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori universitari in servizio di ruolo presso l'Università degli Studi del Sannio.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e salva diversa indicazione:
 - per *Ministero* si intende il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - per *Università o Ateneo* si intende l'Università degli Studi del Sannio;
 - per *Rettore* si intende il Rettore dell'Università degli Studi del Sannio;
 - per *professori* si intendono i docenti universitari di prima e di seconda fascia;
 - per *posto vacante* si intende il posto di ruolo di un professore o di un ricercatore, previsto nella dotazione organica dell'Ateneo, che risulti libero e disponibile, ovvero che si renderà libero e disponibile a seguito di cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio del titolare, a condizione che sia stata preventivamente accertata la disponibilità finanziaria e formalmente impegnata dal Consiglio di Amministrazione la spesa necessaria ad assicurarne l'utilizzo;

- per *trasferimento* si intende la procedura con la quale, a domanda dell'interessato e nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento, è disposta la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore, mediante mobilità da altra istituzione universitaria o istituto di istruzione superiore, di un professore o di un ricercatore che rivesta la medesima qualifica ed afferisca allo stesso settore scientifico-disciplinare o ad un settore affine a quello per il quale è indetta la procedura medesima;
- per *mobilità interna* si intendono:
 - a) *mobilità interfacoltà*: la procedura con la quale, a domanda dell'interessato e nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento, si dispone la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore mediante il trasferimento, da una Facoltà all'altra dell'Ateneo, di un professore o di un ricercatore che abbia la stessa qualifica per la quale è indetta la procedura medesima;
 - b) *mobilità intersettore*: la procedura con la quale, a domanda dell'interessato e nel rispetto delle modalità indicate nel presente Regolamento, ai professori ed ai ricercatori di questo Ateneo è consentito il trasferimento, nell'ambito della Facoltà di appartenenza, da un settore scientifico-disciplinare ad un altro;
- per *budget* si intende l'importo complessivo delle risorse finanziarie a disposizione della Facoltà che richiede l'attivazione della procedura di trasferimento o di mobilità interna.

Articolo 3

Programmazione

1. Le procedure di trasferimento o di mobilità interna sono deliberate, in sede di programmazione dell'attività didattica, dal Consiglio di Facoltà, su conforme parere del Consiglio di Corso di Laurea o di Classe che richiede la copertura del posto e sentiti i Dipartimenti interessati, e sono approvate dal Senato Accademico, che ne verifica la compatibilità con le proprie delibere di programmazione e di indirizzo.
2. Le proposte debbono essere formulate entro il 31 maggio di ogni anno, per le procedure da perfezionare entro il 1° novembre, ovvero entro il 30 settembre di ogni anno, per le procedure da perfezionare entro il 1° aprile.
3. Sono fatte salve particolari e motivate esigenze didattiche e scientifiche che giustifichino una deroga ai principi fissati nel comma precedente.
4. Per l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo, le Strutture Didattiche debbono tenere conto:

- ❑ delle particolari esigenze didattiche correlate al mantenimento, al potenziamento e alla innovazione dell'offerta formativa, sia in termini quantitativi che qualitativi;
- ❑ delle esigenze connesse alla ricerca scientifica e delle risorse destinate ai vari settori scientifico-disciplinari.

Dovranno, inoltre, essere precisati:

- ❑ il settore scientifico-disciplinare che intendono coprire;
 - ❑ i settori scientifico-disciplinari considerati affini;
 - ❑ le modalità di copertura (trasferimento o mobilità interna);
 - ❑ le risorse finanziarie che, nell'ambito del budget a disposizione, intendono utilizzare;
 - ❑ la tipologia di impegno didattico e scientifico richiesto e, eventualmente, il numero massimo di pubblicazioni che i candidati devono presentare ai fini della valutazione;
 - ❑ il Responsabile del procedimento, individuato per ciascuna procedura;
 - ❑ il termine, non inferiore a trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando, fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di trasferimento o di mobilità interna.
5. Sulla base delle proposte pervenute, il Senato Accademico verifica la congruità delle proposte formulate con le proprie delibere di programmazione e di indirizzo, e con la programmazione didattica delle singole Facoltà, nonché la congruenza tra le modalità di copertura proposte e le esigenze didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

PARTE SECONDA

TRASFERIMENTI

Articolo 4

Attivazione delle procedure di trasferimento. Pubblicità.

Termini di conclusione del procedimento

1. Il Rettore, con proprio Decreto, indice le procedure per la copertura, mediante trasferimento, dei posti vacanti di professore e di ricercatore universitario.
2. Il relativo bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è affisso all'Albo di Ateneo e all'Albo della Facoltà che ha richiesto l'indizione della procedura ed è, altresì, inserito nel Sito Web di Ateneo.

3. Nel bando sono specificati, in modo univoco, il posto da coprire, con l'indicazione del relativo settore scientifico-disciplinare e i settori affini, le modalità di copertura ed eventuali prove di valutazione dei candidati.
4. Il bando può anche prevedere la tipologia dell'impegno didattico e scientifico richiesto ai candidati.
5. Le procedure di trasferimento devono concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande.

Articolo 5

Requisiti di ammissione e presentazione delle domande di partecipazione

1. Possono essere trasferiti a seguito di procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti vacanti di professore e ricercatore universitario, i professori ed i ricercatori appartenenti sia ad Università statali sia ad Università ed Istituti liberi riconosciuti dallo Stato italiano, i quali abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza **per almeno tre anni accademici**, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9), del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, e della Legge 3 luglio 1998, n. 210, e che afferiscono al settore scientifico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura o ad un settore affine. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nell'istituzione universitaria o nell'istituto di istruzione superiore di appartenenza.
2. Per partecipare alle procedure di cui al presente articolo, il candidato dovrà indirizzare, a pena di esclusione, la domanda, redatta in carta semplice, al Preside della Facoltà che ha richiesto l'indizione della procedura entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. La domanda, consegnata a mano ovvero trasmessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà pervenire entro il predetto termine all'Ufficio Archivio e Protocollo dell'Università degli Studi del Sannio. A tale fine farà fede il timbro e la data apposti sulla domanda dal predetto Ufficio.
4. Nella domanda, a pena di esclusione, il candidato dovrà allegare:
 - a) *curriculum vitae* debitamente compilato e sottoscritto;
 - b) elenco delle pubblicazioni e dei titoli che ritiene utili ai fini della procedura di valutazione;
 - c) stato di servizio, rilasciato dall'Università di appartenenza, con la descrizione completa dello status giuridico, della carriera e della retribuzione in godimento;

d) copia delle pubblicazioni ritenute più significative ed utili ai fini della procedura di valutazione. Per i lavori stampati in Italia, devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Articolo 6

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione, le Facoltà procedono alla valutazione comparativa dei candidati, accertando il possesso dei requisiti di ammissione richiesti nel bando e indicando i criteri per la comparazione, scelti tra quelli di seguito specificati o, eventualmente, aggiungendone altri:
 - a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
 - b) congruenza dell'attività del candidato sia con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura o nei settori affini, sia con la specificità delle attività didattiche e di ricerca della Facoltà che ha richiesto l'indizione della procedura;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;
 - e) apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
 - f) ogni altra attività scientifica utile alla valutazione del candidato;
 - g) pertinenza delle pubblicazioni con l'eventuale tipologia scientifica richiesta dalla Facoltà.
2. Costituiscono, altresì, titoli valutabili:
 - a) l'attività didattica, adeguatamente documentata, svolta in insegnamenti ufficiali di Corsi di Laurea, di Laurea Specialistica, di Master Universitari di primo e secondo livello, con particolare riferimento al settore scientifico-disciplinare per il quale è indetta la procedura ed al carico didattico indicato dalla Facoltà;
 - b) i servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
 - c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
 - d) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi di ricerca e di iniziative, in campo didattico e scientifico, svolte in ambito nazionale ed internazionale;

- e) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca, relativamente alle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori universitari;
 - f) l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.
3. La deliberazione sulla chiamata di docenti e ricercatori universitari per trasferimento è adottata dal Consiglio di Facoltà, su conforme parere del Consiglio di Corso di Laurea o di Classe interessato, a voto segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
 4. Ai fini della determinazione del *quorum* strutturale e funzionale, si tiene conto anche dei professori fuori ruolo, ove ve ne siano, soltanto se essi intervengono alla seduta.
 5. In caso di mancato raggiungimento del *quorum* richiesto per la validità della deliberazione la procedura si intende comunque conclusa e sarà possibile procedere alla copertura del posto con altre modalità.
 6. Il Consiglio di Facoltà, infine, può decidere di non procedere alla chiamata per trasferimento specificando i motivi di difformità, rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, dei profili professionali dei candidati.
 7. Dell'esito della procedura il Preside di Facoltà deve dare comunicazione a tutti i candidati.

Articolo 7

Conclusione del procedimento

1. Entro trenta giorni dalla ricezione della deliberazione del Consiglio di Facoltà, il Rettore accerta, con proprio Decreto, la regolarità formale degli atti della procedura.
2. Il provvedimento del Rettore è definitivo e decorre, di norma, dal 1° novembre successivo, ovvero, da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico, ove espressamente richiesto dalla Facoltà interessata. In quest'ultimo caso, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo previo nulla-osta della Facoltà di provenienza.
3. Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il professore o il ricercatore interessato dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda, anche attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

PARTE TERZA
MOBILITA' INTERNA

Articolo 8

Definizione

1. Mediante l'istituto della mobilità interna si dispone:
 - a) il passaggio, all'interno della stessa Facoltà, di un professore o di un ricercatore da un settore scientifico-disciplinare ad un altro (mobilità intersettore);
 - b) il passaggio di un professore o di un ricercatore da una Facoltà all'altra dell'Ateneo (mobilità interfacoltà).

Articolo 9

Procedure di mobilità intersettore. Modalità e termini.

1. In relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Facoltà, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1-3, del presente Regolamento, può deliberare il passaggio di professori e ricercatori confermati su settori scientifico-disciplinari diversi da quello di titolarità, purché ricorrano le seguenti condizioni:
 - a) gli aspiranti al passaggio debbono essere in possesso di qualificazione scientifica adeguata al settore scientifico-disciplinare di destinazione;
 - b) gli aspiranti al passaggio debbono afferire a settori scientifico-disciplinari considerati affini a quelli oggetto della procedura di mobilità interna.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Facoltà sono soggette alla approvazione del Senato Accademico.
3. L'avviso di mobilità intersettore, emanato dal Preside della Facoltà interessata, è affisso all'Albo di Ateneo, all'Albo della Facoltà ed è inserito sul Sito Web di Ateneo.
4. Per partecipare alle procedure di mobilità intersettore, il candidato dovrà indirizzare, a pena di esclusione, la domanda, redatta in carta semplice, al Preside della Facoltà che ha indetto la procedura entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto Avviso.
5. La domanda, consegnata a mano ovvero trasmessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà pervenire entro il predetto termine all'Ufficio Archivio e Protocollo

dell'Università degli Studi del Sannio. A tale fine farà fede il timbro e la data apposti sulla domanda dal predetto Ufficio.

6. Entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione, il Consiglio di Facoltà, previa valutazione comparativa dei profili culturali e professionali dei candidati, delibera sulla mobilità intersettore a voto segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
7. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della delibera di Facoltà, il Rettore provvede, con proprio Decreto, sulla mobilità intersettore, previa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Universitario Nazionale.
8. In caso di parere negativo da parte del C.U.N., il Rettore invita la Facoltà a deliberare nuovamente. La nuova deliberazione, qualora confermi quella precedente, deve esplicitare i motivi per i quali si discosta dal predetto parere e deve essere assunta a voto segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori. Il Rettore, su conforme parere del Senato Accademico, assumerà il provvedimento definitivo.
9. La procedura di mobilità intersettore deve concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 10

Procedure di mobilità interfacoltà. Modalità e termini

1. In relazione alle proprie esigenze didattiche e scientifiche, il Consiglio di Facoltà, con le modalità previste dall'art. 3, commi 1-3, e dall'articolo 9, commi 1 e 2, del presente Regolamento, può deliberare la copertura di un posto vacante di professore o di ricercatore, mediante mobilità interna di un professore o di un ricercatore in servizio presso altre Facoltà dell'Ateneo.
2. L'avviso di mobilità interfacoltà, emanato dal Preside della Facoltà interessata, è affisso all'Albo di Ateneo, all'Albo della predetta Facoltà ed è inserito sul Sito Web di Ateneo.
3. Per partecipare alle procedure di mobilità interfacoltà, il candidato dovrà indirizzare, a pena di esclusione, la domanda, redatta in carta semplice, al Preside della Facoltà che ha indetto la procedura entro il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del predetto Avviso.
4. La domanda, consegnata a mano ovvero trasmessa a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dovrà pervenire entro il predetto termine all'Ufficio Archivio e Protocollo

dell'Università degli Studi del Sannio. A tale fine farà fede il timbro e la data apposti sulla domanda dal predetto Ufficio.

5. Entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per la presentazione delle domande di partecipazione, il Consiglio di Facoltà, previa valutazione comparativa dei profili culturali e professionali dei candidati, delibera sulla mobilità interfacoltà a voto segreto e a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
6. Qualora la procedura di mobilità comporti anche il passaggio del professore o del ricercatore ad un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza, è necessario acquisire il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Consiglio Universitario Nazionale.
7. In caso di parere negativo da parte del C.U.N., il Rettore invita la Facoltà a deliberare nuovamente. La nuova deliberazione, qualora confermi quella precedente, deve esplicitare i motivi per i quali si discosta dal predetto parere e deve essere assunta a voto segreto e con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto nella composizione limitata alla fascia corrispondente ed a quelle superiori.
8. La procedura di mobilità interfacoltà non comporta alcun trasferimento di risorse, né alcuna modificazione nell'organico delle Facoltà interessate.
9. La procedura di mobilità interfacoltà deve concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di partecipazione.

Articolo 11

Disposizioni comuni alla mobilità interna

1. La mobilità interna può essere disposta esclusivamente per i professori ed i ricercatori di ruolo che, per almeno tre anni accademici, abbiano prestato servizio presso la Facoltà di appartenenza.
2. Sono esclusi dalla mobilità i professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.
3. I provvedimenti con i quali vengono perfezionate le procedure di trasferimento o di mobilità disciplinate dal presente Regolamento hanno carattere definitivo e potranno essere impugnati soltanto mediante ricorso giurisdizionale o, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. I passaggi, mediante mobilità interna, dei professori e dei ricercatori universitari in servizio di ruolo presso l'Ateneo decorrono dal 1° novembre successivo alla conclusione della procedura.
5. Qualora ricorrano particolari motivi di necessità e di urgenza, su espressa richiesta del Consiglio della Facoltà che ha attivato la procedura di mobilità interessata e previo parere favorevole del

Consiglio della Facoltà di provenienza del professore o del ricercatore interessato, può essere disposto l'anticipo della decorrenza di cui al comma precedente.

Articolo 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nello Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, nel Regolamento Didattico di Ateneo, nel Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nella Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nella Legge 19 ottobre 1990, n. 370, nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 Marzo 2000, n. 117 e nel Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000, n. 175.

Articolo 13

Norme finali

1. Il presente Regolamento viene emanato con Decreto Rettorale, successivamente al controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 1, comma 4, della Legge 3 luglio 1998, n. 210 ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Lo stesso Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, comma 11, della Legge n. 168 del 3 maggio 1989 e dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 210 del 3 luglio 1998, e sul Sito Internet di Ateneo, come previsto dall'art. 62 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 6 novembre 2001, n. 972.